

**PROCEDURE PER LA  
GESTIONE DELLE  
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

## Indice

1	Scopo	3
2	Documenti di riferimento	3
3	Definizioni	3
4	Ambito di applicazione e struttura organizzativa	5
5	Identificazione e monitoraggio delle informazioni rilevanti	8
6	Informazioni privilegiate	11
7	Segregazione delle informazioni privilegiate	13
8	Ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate	14
9	Pubblicazione di informazioni privilegiate	17

 <p>TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.</p>	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p>	<p>MARZO 2018</p>
---	--	-------------------

## 1 Scopo

Scopo del presente documento è definire i ruoli e le modalità di attuazione delle procedure relative alla gestione delle informazioni privilegiate da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. (di seguito “TIP” o la “Società”).

Il presente documento si propone di integrare il “Codice di comportamento in materia di informazione societaria al mercato” al fine di:

- costituire uno strumento pratico di regolamentazione delle attività nell’ambito dello svolgimento delle procedure;
- rappresentare un’utile guida di riferimento per i soggetti coinvolti nel processo;
- garantire il monitoraggio e il rispetto del processo nel suo complesso.

## 2 Documenti di riferimento

- “Codice di comportamento in materia di informazione societaria al mercato” di TIP.
- “Linee Guida per la Gestione delle informazioni privilegiate” emanate da CONSOB nel mese di ottobre 2017.
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato di seguito “MAR”) e successive rettifiche e modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

## 3 Definizioni

### Informazioni Privilegiate

Ai fini delle presenti procedure per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell’art. 7 del MAR:

- (a) un’informazione avente carattere preciso,
- (b) che non è stata resa pubblica,
- (c) concernente, direttamente o indirettamente, TIP o le Società Controllate (come di seguito definite) o emittenti per conto dei quali TIP stia operando o uno o più Strumenti Finanziari (come di seguito definiti), e
- (d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

 <p>TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.</p>	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p>	<p>MARZO 2018</p>
---	--	-------------------

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se:

- (i) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano ad esistenza o a un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e
- (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo Strumento Finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è finalizzato a realizzare o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla realizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'art. 7 del MAR (1).

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, degli Strumenti Finanziari derivati s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

#### Persone Informate

Tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative a TIP o alle Società Controllate o ad emittenti per conto dei quali TIP stia operando o ad uno o più Strumenti Finanziari.

#### Registro delle Persone Informate

Il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate relative a TIP, o alle Società Controllate o ad emittenti per i quali TIP stia operando o ad uno o più Strumenti Finanziari, disciplinato dal Codice di comportamento in materia di informazione societaria al mercato di TIP e dalla Procedura "Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate" tempo per tempo adottata dalla Società.

---

(1) Cfr. Considerando 16 del MAR: "Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate".

Cfr. Considerando 17 del MAR: "Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice".

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

### Società Controllate

Per Società Controllate si intendono:

- (a) le società su cui TIP dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- (b) le società su cui TIP dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- (c) le società su cui TIP ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- (d) le società su cui TIP, in base ad accordi con altri soci, dispone da sola di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea.

Ai fini dell'individuazione di un rapporto di controllo nei termini di cui sopra, si considerano anche i diritti spettanti a Società Controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone di TIP.

### Strumenti Finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono gli strumenti descritti dall'art.1, paragrafo 1, punto 1) del MAR ed emessi da TIP, ovvero da una Società Controllata o da un emittente per conto del quale TIP stia operando.

## **4 Ambito di applicazione e struttura organizzativa**

La presente procedura si applica a tutte le attività svolte da TIP nell'ambito della gestione e pubblicazione delle Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto delle procedure previste nel presente documento:

- a) gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti di TIP e delle Società Controllate; e
- b) le Persone Informate.

La funzione organizzativa deputata alla gestione delle Informazioni Privilegiate ("FGIP") è identificata nel Vice Presidente e Amministratore delegato di TIP che a tal fine può avvalersi di soggetti da lui delegati allo svolgimento di specifiche attività.

Qualora una Società Controllata sia anche un "emittente", essa individua una propria FGIP, anche qualora sia sottoposta ai poteri di direzione e coordinamento di TIP.

TIP, tramite il consiglio di amministrazione, ha attribuito al Vice Presidente e Amministratore delegato di TIP, nel suo ruolo di FGIP, autorità, risorse e competenze necessarie per il pieno, tempestivo ed efficace svolgimento dei compiti connessi agli obblighi previsti da MAR in tema di gestione della pubblicazione delle Informazioni Privilegiate.

Per ciascuno dei principali tipi di informazioni rilevanti, TIP individua i soggetti a vario titolo coinvolti nella trattazione di informazioni rilevanti o privilegiate (secondo le definizioni delle linee guida CONSOB le funzioni o unità organizzative denominate "Funzioni Organizzative


 <p>TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.</p>	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p>	<p>MARZO 2018</p>
---	--	-------------------

Competenti Informazioni Privilegiate” o “FOCIP”). Tali soggetti si devono attenere alle presenti procedure e alle istruzioni impartite dalla FGIP.

Le principali funzioni della FGIP sono:

- a) impartire disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della procedura;
- b) provvedere alla mappatura dei tipi di informazioni rilevanti;
- c) definire i criteri per l'individuazione delle specifiche informazioni rilevanti;
- d) individuare le specifiche informazioni rilevanti;
- e) impartire disposizioni per la corretta gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni rilevanti (cfr. oltre “RIL”);
- f) monitorare la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti;
- g) individuare il momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata;
- h) impartire disposizioni per la corretta gestione del registro dei soggetti aventi accesso alle Informazioni Privilegiate;
- i) decidere in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- j) monitorare la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- k) monitorare la circolazione delle Informazioni Privilegiate.

Il *flow chart* della procedura che verrà analizzato nelle sue componenti nel seguito è sintetizzabile nello schema seguente:



Il Vice Presidente e Amministratore delegato di TIP, nella sua funzione di FGIP, o un soggetto da lui delegato, consegnerà copia delle presenti procedure ai soggetti di cui sopra, unitamente al modulo di cui all'Allegato 1, rispettivamente:

- (a) all'atto dell'emanazione delle presenti procedure;
- (b) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda gli Amministratori e i Sindaci di TIP e delle Società Controllate;
- (c) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i dipendenti e i dirigenti di TIP e delle Società Controllate;
- (d) all'atto di conferimento di un incarico per quanto riguarda le altre Persone Informate;
- (e) ogni qualvolta le presenti procedure fossero modificate e/o integrate.

I soggetti che hanno ricevuto copia delle presenti procedure saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire alla FGIP, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna, il modulo riportato nell'Allegato 1, al fine di dare atto della loro piena conoscenza e accettazione.

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

## 5 Identificazione e monitoraggio delle informazioni rilevanti

La FGIP, sulla base delle specificità delle attività che svolge TIP e in modo coerente con le procedure volte a garantire la riservatezza e la protezione di flussi informativi delineati nel Sistema di *Governance*, individua e monitora i tipi di informazioni rilevanti, ossia quei tipi di informazioni che essa ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

Sulla base delle specificità di TIP le informazioni preliminarmente identificate dalla FGIP, per quanto non esaustive, quali destinate ad assumere natura privilegiata sono:

- assetti proprietari;
- composizione del management;
- piani di incentivazione del management;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione di strumenti finanziari;
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- acquisizioni e disinvestimenti sia di società controllate e collegate sia di quote di minoranza;
- eventuali incarichi di M&A rilevanti;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- andamento della gestione;
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- progetti e piani di investimento;
- *policy* di distribuzione di dividendi.

A queste si aggiungono, e in parte sovrappongono, altre informazioni la cui comunicazione al mercato è prevista dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti") quali quelle relative:

- alle situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio d'esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché alle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni siano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio di tali soggetti e gli stessi siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza. È in ogni caso effettuata nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio la comunicazione che adempie ad un obbligo normativo (art. 66, comma 3, lett. (a) del Regolamento Emittenti);
- alle deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva (i) il progetto di bilancio, (ii) la proposta di distribuzione del dividendo, (iii) il bilancio consolidato, (iv) il bilancio semestrale abbreviato e (v) i resoconti intermedi di gestione (art. 66, comma 3, lettera

 <p>TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.</p>	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p>	<p>MARZO 2018</p>
---	--	-------------------

- (b), del Regolamento Emittenti);
- ad eventuali scostamenti rilevanti fra i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi già messi a disposizione del pubblico rispetto all'andamento effettivo della gestione (art. 68 del Regolamento Emittenti);
- a raccomandazioni di investimento in forma scritta concernenti l'emittente, dallo stesso prodotte o diffuse (art. 69-novies del Regolamento Emittenti);
- ad operazioni di fusione, scissione e ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura (art. 70 del Regolamento Emittenti);
- alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt. 2447-bis e ss. del codice civile (art. 70-bis del Regolamento Emittenti);
- ad acquisizioni e cessioni significative (art. 71 del Regolamento Emittenti);
- ad operazioni con parti correlate (Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera CONSOB 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato);
- a modifiche dell'atto costitutivo, all'emissione di obbligazioni e ad acconti sui dividendi (art. 72 del Regolamento Emittenti);
- all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie (art. 73 del Regolamento Emittenti);
- a provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (art. 74 del Regolamento Emittenti);
- al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato (se redatto) approvati (artt. 77-78 del Regolamento Emittenti);
- alle relazioni finanziarie semestrali ed ai rendiconti intermedi di gestione (artt. 81-82 del Regolamento Emittenti).

Anche la Guida per l'Informazione al Mercato riporta, a titolo esemplificativo, un elenco non esaustivo di eventi che normalmente, in considerazione della loro natura e dimensione, più frequentemente potrebbero costituire Informazione Privilegiata, quali:

- ingresso in, o uscita da, un settore di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione, ovvero revoca dell'incarico di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di *warrant*;
- emissione di obbligazioni e di altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze, richiesta di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.

 <p>TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.</p>	<p>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p>	<p>MARZO 2018</p>
---	--	-------------------

Alcune informazioni che hanno un'origine esterna possono sfuggire ad una classificazione e mappatura *ex ante*. Tuttavia la FGIP, dato il soggetto apicale cui è delegata la funzione, è nelle condizioni di rilevare e conoscere anche le informazioni di origine esterna e provvedere tempestivamente (a) ad aggiornare la mappatura dei flussi di informazioni rilevanti, e (b) alla loro gestione quali Informazioni Privilegiate (ove divengono tali).

Per tutte le informazioni sopra identificate la FGIP provvede ad identificare i soggetti coinvolti e ad impartire disposizioni a tali soggetti affinché le informazioni circolino limitatamente così da:

- evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, non hanno motivo di conoscere tali informazioni abbiano accesso alle stesse;
- individuare in via continuativa e con precisione le persone che hanno accesso a informazioni rilevanti.

Per assicurare una corretta gestione del flusso di informazioni rilevanti al proprio interno, TIP - nell'ambito delle politiche adottate in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi - ha:

- definito i ruoli e le responsabilità dei/delle singoli/e funzioni/uffici/addetti;
- specificato l'oggetto delle deleghe conferite a ciascuna funzione organizzativa;
- individuato le funzioni coinvolte in ciascun processo;
- specificato le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate (vd., ad esempio, il successivo par. 9 "Pubblicazione di informazioni privilegiate", nonché il "Codice di comportamento in materia di informazione societaria al mercato").

In questo contesto di ordinata gestione del flusso informativo, tra le attività che la FGIP può, a sua discrezione, porre in atto per limitare e controllare l'accesso alle specifiche informazioni rilevanti vi sono tutte le azioni relative alla sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

### **"Relevant Information List" ("RIL")**

Al fine di monitorare la circolazione delle *specifiche informazioni rilevanti*, TIP, a cura della FGIP, istituisce ed aggiorna un registro con le specifiche informazioni rilevanti ("RIL").

Per "specifiche informazioni rilevanti" si intendono quelle singole informazioni che hanno una sufficiente probabilità di divenire in un secondo momento Informazioni Privilegiate.

Nella RIL sono indicate per ciascuna specifica informazione rilevante le persone che hanno accesso alla stessa.

I soggetti che hanno avuto accesso a tali informazioni senza essere stati inseriti nella RIL sono loro stessi tenuti a segnalare tale fatto.

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: center;">MARZO 2018</p>
---	---	---

La RIL viene gestita seguendo modalità analoghe a quelle previste per il “Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate” con gli opportuni adattamenti e semplificazioni che consentono di monitorare le persone che hanno accesso alla specifica informazione rilevante.

In particolare, *non* è prevista l’informativa alle persone iscritte nella RIL con le modalità di cui all’articolo 18(2), comma 1, MAR (presa d’atto per iscritto degli obblighi connessi all’essere inseriti nella RIL) e l’indicazione nella RIL di tutti i dati di cui ai Modelli di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2016/347 (la data di nascita, il numero di identificazione nazionale, l’indirizzo privato completo, i numeri di telefono privati e professionali).

Tuttavia, si fa presente ai soggetti tenuti al rispetto delle presenti procedure che, al fine della determinazione degli illeciti di abuso di mercato (comunicazione illecita di informazioni privilegiate e operazioni che abusano delle stesse [articoli 8 e 10 MAR]), non è dirimente il fatto che nel momento in cui la condotta è posta in essere l’emittente non abbia già qualificato l’informazione come privilegiata.

## **6 Informazioni privilegiate**

Per stabilire se, nel caso specifico, un’informazione sia privilegiata la FGIP valuta se sussistano le seguenti quattro condizioni relativamente all’informazione stessa:

- concerne direttamente o indirettamente un emittente;
- non è stata resa pubblica;
- ha carattere preciso;
- è materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

La FGIP mantiene evidenza delle analisi svolte per addivenire ad una valutazione sulla natura privilegiata di ciascuna specifica informazione rilevante.

I criteri per ciascun tipo di informazione rilevante che la FGIP considera per individuare in quale momento assuma natura privilegiata sono i seguenti.

### **Criteri: informazione che concerne direttamente l’emittente**

Le informazioni che devono essere rese pubbliche dall’emittente sono solo quelle che “riguardano direttamente” l’emittente (articolo 17(1) MAR) e, quindi, non quelle che riguardano indirettamente l’emittente, quali, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dall’emittente, originano da soggetti esterni all’emittente.

Tuttavia è possibile che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l’emittente, informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall’emittente assumano tale natura. Ad esempio nel caso il *consensus* degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell’emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative basate su informazioni indirette che l’emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: center;">MARZO 2018</p>
---	---	---

**Criteria: informazione che non è stata resa pubblica**

La FGIP potrà considerare pubbliche solo le informazioni che TIP, o altro l'emittente coinvolto nell'operazione, ha reso pubbliche **con le modalità previste dalla disciplina relativa** (articolo 17(1) MAR (cfr. Sezione 7)).

Al riguardo, si precisa che l'informazione può essere considerata pubblica quando la medesima informazione sia stata già correttamente pubblicata ai sensi di MAR da altri soggetti (emittenti) coinvolti nell'operazione sottostante all'informazione.

Nel valutare se un'informazione è già pubblica, la FGIP tiene, altresì, presenti le informazioni pubblicate da soggetti terzi sulla vicenda sottostante all'informazione.

Anche in presenza di eventuali informazioni pubblicate da soggetti terzi l'informazione non è considerata pubblica ai sensi di MAR finché la stessa non è comunicata al pubblico dalla stessa TIP con le corrette modalità.

Un caso in cui l'informazione può essere considerata pubblica anche se non comunicata da TIP è quello in cui la medesima informazione sia stata già correttamente pubblicata ai sensi di MAR da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all'informazione. Tuttavia la FGIP dovrà attuare tutte le azioni possibili per evitare tale situazione ed assicurare una contemporaneità di pubblicazione dell'informazione.

**Criteria: informazione di "carattere preciso"**

Il "carattere preciso" dipende dalla contestuale sussistenza di due condizioni (articolo 7 (2) MAR). La prima è se l'informazione "fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà" (articolo 7(2) MAR).

Tale condizione comporta che potrebbero assumere natura privilegiata anche eventi (circostanze) che non si siano ancora verificati.

Nel determinare se una serie di circostanze esista o un evento si sia verificato, la FGIP si basa solo su evidenze oggettive. Non potranno essere tenuti in considerazione *rumours* o congetture.

La valutazione della FGIP se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà si baserà sulle informazioni disponibili nel momento della valutazione, cioè *ex ante*.

Non è necessario che un'informazione sia completa per essere considerata di carattere preciso e, similmente, un'informazione può essere considerata di carattere preciso anche se si riferisce a situazioni alternative.

La seconda condizione prevista è se l'informazione sia "sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: right;">MARZO 2018</p>
---	---	--

dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati" (articolo 7(2) MAR).

Tale condizione sarà considerata verificata dalla FGIP nel caso in cui:

- l'informazione sia tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso, o
- sia probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

### **Criteri: informazione materiale**

Per informazione materiale, cioè informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (articolo 7(4) MAR).

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera:

- l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente;
- il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario;
- l'attendibilità della fonte di informazione;
- ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

La valutazione della materialità e dei suoi effetti è quindi ovviamente correlata alle caratteristiche della singola società emittente, pertanto la FGIP effettuerà tale valutazione tenendo in considerazione le specificità di TIP e considerando, tra l'altro:

- le dimensioni di TIP;
- le dimensioni delle operazioni sottostanti all'informazione;
- lo stato di avanzamento dell'operazione;
- se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi;
- se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;
- se informazioni simili sono state trattate precedentemente come privilegiate.

## **7 Segregazione delle informazioni privilegiate**

Quando un'informazione rilevante viene individuata come privilegiata, la FGIP formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui la FGIP ha deciso in merito;
- eventuale identità delle persone che hanno partecipato alla formazione della stessa oltre alla FGIP.

Quindi la FGIP impartisce le disposizioni ritenute opportune per attivare le misure necessarie a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata.

Tra queste misure vi è l'apertura di una nuova sezione del "Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate" relativa all'informazione in oggetto e l'attivazione le conseguenti procedure stabilite dalla procedura "Gestione registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate" cui si rimanda.

## 8 Ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate

TIP può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di TIP o di una Società Controllata;
- b) il ritardo della comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) TIP è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Per la verifica della sussistenza del **punto (a)**, la FGIP farà riferimento alle Linee Guida dell'ESMA (luglio 2016), ai sensi delle quali:

*For the purposes of point (a) of Article 17(4) of MAR, the cases where immediate disclosure of the inside information is likely to prejudice the issuers' legitimate interests could include but are not limited to the following circumstances:*

- a. *the issuer is conducting negotiations, where the outcome of such negotiations would likely be jeopardised by immediate public disclosure. Examples of such negotiations may be those related to mergers, acquisitions, splits and spin-offs, purchases or disposals of major assets or branches of corporate activity, restructurings and reorganisations.*
- b. *the financial viability of the issuer is in grave and imminent danger, although not within the scope of the applicable insolvency law, and immediate public disclosure of the inside information would seriously prejudice the interests of existing and potential shareholders by jeopardising the conclusion of the negotiations designed to ensure the financial recovery of the issuer;*
- c. *the inside information relates to decisions taken or contracts entered into by the management body of an issuer which need, pursuant to national law or the issuer's bylaws, the approval of another body of the issuer, other than the shareholders' general assembly, in order to become effective, provided that:*
  - i. *immediate public disclosure of that information before such a definitive decision would jeopardise the correct assessment of the information by the public; and*
  - ii. *the issuer arranged for the definitive decision to be taken as soon as possible.*

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

- d. *the issuer has developed a product or an invention and the immediate public disclosure of that information is likely to jeopardise the intellectual property rights of the issuer;*
- e. *the issuer is planning to buy or sell a major holding in another entity and the disclosure of such an information would likely jeopardise the implementation of such plan;*
- f. *a transaction previously announced is subject to a public authority's approval, and such approval is conditional upon additional requirements, where the immediate disclosure of those requirements will likely affect the ability for the issuer to meet them and therefore prevent the final success of the deal or transaction.*

Per la verifica della sussistenza del **punto (b)**, la FGIP farà riferimento alle Linee Guida dell'ESMA (luglio 2016), ai sensi delle quali:

*For the purposes of point (b) of Article 17(4) of MAR, the situations in which delay of disclosure of inside information is likely to mislead the public includes at least the following circumstances:*

- a. *the inside information whose disclosure the issuer intends to delay is materially different from the previous public announcement of the issuer on the matter to which the inside information refers to; or*
- b. *the inside information whose disclosure the issuer intends to delay regards the fact that the issuer's financial objectives are not likely to be met, where such objectives were previously publicly announced; or*
- c. *the inside information whose disclosure the issuer intends to delay is in contrast with the market's expectations, where such expectations are based on signals that the issuer has previously sent to the market, such as interviews, roadshows or any other type of communication organized by the issuer or with its approval.*

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, TIP può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere (a), (b) e (c) di cui sopra.

Il Vice Presidente e Amministratore delegato, nella sua funzione di FGIP, e il Presidente e Amministratore delegato di TIP verificano se sussistono le condizioni per ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata. Posto che TIP ha l'onere di illustrare le ragioni della sussistenza nella situazione specifica di un legittimo interesse che verrebbe pregiudicato da una immediata comunicazione al pubblico (lett. (a) di cui sopra), la decisione di ritardare la comunicazione è formalizzata su supporto durevole.

Nel caso in cui sulla base di tali valutazioni sia stata ritardata la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, TIP, a cura della FGIP notifica alla CONSOB la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo e fornisce nella notifica per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

- a) identità dell'emittente (ragione sociale completa);
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: right;">MARZO 2018</p>
---	---	--

- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

La comunicazione alla CONSOB deve essere effettuata via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata, ma la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, TIP comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate. A tal fine saranno presi in considerazione anche "rumour" che si riferiscano in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando il "rumour" sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita, e ciò a prescindere dal fatto che il *rumor* si sia generato da un problema organizzativo di TIP.

La FGIP monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione e nel caso tali condizioni vengano meno procede tempestivamente alla comunicazione al pubblico.

Al fine di documentare le procedure svolte nel caso di ritardata comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico TIP adotta, a cura della FGIP, registra su un *file* elettronico ad accesso limitato in una directory le informazioni seguenti:

- a) data e ora:
  - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso TIP;
  - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
  - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte di TIP;
- b) identità delle persone che presso TIP sono responsabili:
  - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
  - ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
  - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
  - iv. della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste alle lettere (a), (b) e (c) riportate all'inizio del presente paragrafo 8, e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
  - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: center;">MARZO 2018</p>
---	---	---

accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

- ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Articolo 20, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento 2016/1055. Come riportato nell'art. 4, co. 3 che così recita:

“3. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti: (a) identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico; (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico. 4. Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3”.

## **9 Pubblicazione di informazioni privilegiate**

### **Competenze e responsabilità**

Il Consiglio di Amministrazione di TIP provvede a nominare:

- a) la funzione organizzativa deputata alla gestione delle Informazioni Privilegiate (“FGIP”), stabilendone la durata dell'incarico, i limiti dei poteri e le competenze a questi spettanti, nonché l'eventuale remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo della nomina della FGIP. Alla data di emissione della presente procedura la FGIP è identificata nel Vice Presidente e Amministratore delegato che a tal fine può avvalersi di soggetti dallo stesso delegati allo svolgimento di specifiche attività;
- b) eventuali altri soggetti incaricati di elaborare tutti i supporti di comunicazione necessari (*slideshow*, prospetti, rapporti annuali, servizio *internet*, ecc.) alla tempestiva trasmissione agli investitori istituzionali italiani ed esteri delle Informazioni Privilegiate.

Il Presidente e Amministratore delegato di TIP (il “Presidente”) e la FGIP di TIP curano i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali. In particolare, il Presidente e la FGIP di TIP approvano:

- a) i comunicati e,
- b) in linea generale, le modalità di gestione dei rapporti con la stampa e con gli investitori istituzionali.

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dal Presidente e dalla FGIP di TIP.

La FGIP, anche tramite soggetti da essa delegati:

- (a) cura i rapporti con gli organi di informazione e provvede alla stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate concernenti la Società o le Società Controllate;
- (b) assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché dal “Codice di comportamento in materia di informazione societaria al mercato” adottato da TIP, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, approvati anche dal Presidente.

Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della FGIP o del Presidente e dei soggetti eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione che, d’intesa con la FGIP, garantiscono l’omogeneità delle informazioni da comunicare all’esterno.

### **Norme Generali**

TIP comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente o indirettamente.

La comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa e per la sua successiva divulgazione. Come precisato nel seguito TIP si avvale di un Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“SDIR”).

Nel caso si renda necessaria la pubblicazione di Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari di TIP sono in fase di negoziazione, la FGIP preavvisa CONSOB e Borsa Italiana inviando loro il comunicato con congruo anticipo (in ogni, caso almeno 15 minuti prima della diffusione del comunicato medesimo). In difetto di osservazioni da parte di Borsa Italiana e CONSOB, il comunicato viene diffuso tramite SDIR.

Gli obblighi di comunicazione all’esterno di Informazioni Privilegiate possono essere adempiuti tramite:

- a) la diffusione di comunicati stampa al mercato – o altri mezzi idonei ai sensi delle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti – approvati dal Presidente e dalla FGIP di TIP; nonché
- b) nei casi in cui sia previsto o ritenuto opportuno dal Presidente e dalla FGIP di TIP, la messa a disposizione di relazioni e documenti.

TIP assicura la completezza, l’integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

TIP comunica al mercato, senza indugio, eventuali scostamenti significativi rispetto ai dati precedentemente comunicati, illustrandone le ragioni. TIP non pospone la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata relativa alla circostanza che gli obiettivi finanziari precedentemente pubblicati non saranno probabilmente raggiunti per la mera circostanza che si non dispone ancora, in modo esatto, dei dati contabili finali.

### **Comunicati al Mercato**

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene di norma tramite comunicati stampa che saranno redatti dalla FGIP, o da soggetti da essa delegati, in conformità, salvo esigenze particolari, agli schemi di comunicati contenuti nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa, se del caso integrati secondo le indicazioni contenute nelle stesse Istruzioni al Regolamento di Borsa.

Il comunicato deve contenere gli elementi essenziali idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi rilevanti e delle circostanze rappresentati, nonché gli eventuali opportuni collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti.

I comunicati devono essere redatti nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Per “correttezza” si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato.

La “chiarezza” attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari.

Per “parità di accesso” si intende l'inaammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari.

Nel caso in cui il Presidente e la FGIP assumano la decisione di procedere ad effettuare una comunicazione al mercato di un'Informazione Privilegiata, la FGIP, o un soggetto da essa delegato, procede alla redazione del comunicato, in lingua italiana ed in lingua inglese, e all'indicazione della categoria della comunicazione stessa e lo sottopone all'approvazione della stessa FGIP, nel caso sia stato predisposto da soggetto delegato, e del Presidente.

Analoga procedura viene seguita nel caso di comunicati relativi ad eventi rilevanti che siano oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIP.

Ottenute le autorizzazioni la FGIP, o il soggetto da essa delegato, procede senza indugio alla trasmissione del comunicato tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“SDIR”). I soggetti abilitati ad effettuare la trasmissione tramite SDIR sono due, oltre alla FGIP, al fine di evitare che problemi organizzativi interni possano ritardare la diffusione. La procedura di trasmissione allo SDIR prevede la certificazione da parte del soggetto che sta compiendo il caricamento del comunicato a sistema della correttezza del comunicato stesso prima della sua

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: center;">MARZO 2018</p>
---	---	---

diffusione. Viene altresì archiviata copia dei comunicati caricati nel sistema con evidenza della loro certificazione e l'evidenza dell'avvenuta diffusione e stoccaggio da parte del sistema.

Successivamente alla trasmissione tramite SDIR i comunicati sono anche pubblicati sul sito *Internet* di TIP. I comunicati sono mantenuti disponibili sul sito *Internet* della Società per almeno cinque anni dalla loro pubblicazione. Le Informazioni Privilegiate pubblicate indicano la data e l'ora della divulgazione e sono presentate in ordine cronologico.

Qualora il servizio SDIR non sia utilizzabile per motivi tecnici, il comunicato viene trasmesso ad almeno due agenzie di stampa e via fax a CONSOB e Borsa Italiana.

### **Incontri con operatori del mercato**

Gli incontri con gli operatori del mercato possono essere effettuati, in Italia e all'estero, solo dal Presidente di TIP o da soggetti da esso delegati.

In ogni caso alla FGIP devono essere comunicati con anticipo la data, il luogo e l'ora degli incontri con analisti, investitori istituzionali od operatori del mercato, nonché gli argomenti che in essi verranno trattati, precisando se nel corso di tali incontri verranno comunicate Informazioni Privilegiate e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla FGIP, affinché dia corso agli adempimenti di competenza. In particolare, nel caso di incontri ristretti, la FGIP provvede alla diffusione al pubblico della relativa documentazione attraverso il sito *Internet* della Società.

### **Interviste, convegni e seminari**

Le interviste e gli incontri con i giornalisti, nonché convegni e seminari che abbiano ad oggetto Informazioni Privilegiate, possono essere effettuati, oltre che dal Presidente di TIP, da altri soggetti secondo le modalità di seguito indicate nel presente paragrafo.

L'informativa al pubblico da chiunque resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico, sulla base delle disposizioni normative e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti, nei prospetti informativi, nonché nei documenti e comunicati diffusi al mercato.

Al fine di consentire i riscontri e gli adempimenti di competenza, devono essere comunicati, con congruo anticipo, alla FGIP l'imminenza o la mera possibilità di svolgimento di interviste, nonché dei possibili argomenti che verranno trattati.

La FGIP, in base alla rilevanza degli argomenti, richiede, normalmente e salvo il caso in cui gli eventi qui considerati siano effettuati dal Presidente di TIP, l'autorizzazione all'effettuazione di tali interviste al Presidente di TIP.

Discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi di TIP o delle Società Controllate non potranno avvenire, se non previa autorizzazione del Presidente di TIP (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, della FGIP).

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: center;">MARZO 2018</p>
---	---	---

Le indicazioni del presente paragrafo si applicano anche agli interventi e alle informazioni pubblicate sui *social network*.

### **Sito Internet**

Il sito *Internet* di TIP soddisfa i requisiti seguenti:

- a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

Inoltre, al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la FGIP si assicura che siano rispettati i seguenti criteri nell'utilizzo del sito *Internet* rivolto agli investitori (area *Investor Relation*):

- a) la diffusione di dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- b) l'indicazione chiara, in ciascuna pagina web, della data e dell'ora dell'aggiornamento dei dati;
- c) nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, la diffusione dei medesimi contenuti nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) la diffusione, nel più breve tempo possibile, di un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito *Internet* della Società;
- e) la citazione della fonte di informazione, in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- f) la notizia, nei comunicati previsti dalla normativa vigente, della eventuale pubblicazione sui siti *Internet* dei documenti inerenti gli eventi rilevanti riportati nei comunicati, che non siano stati pubblicati attraverso altre modalità;
- g) l'indicazione, nei documenti pubblicati sul sito *Internet* della Società, se trattasi di versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- h) eventuali rinvii ad altri siti *Internet*, sulla base della correttezza e neutralità ed in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- i) l'indicazione della fonte e della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- j) la libera consultazione del sito *Internet* di TIP, evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionare l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- k) la massima prudenza negli eventuali interventi nei forum di discussione con gli investitori.

Infine TIP, in adempimento agli obblighi informativi per gli emittenti quotati, mette a disposizione del pubblico sul proprio sito *Internet* le Informazioni Regolamentate, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b></p>	<p style="text-align: center;">MARZO 2018</p>
---	---	---

In particolare, pubblica, tramite la FGIP, sul proprio sito *Internet*:

- a) la documentazione societaria (fra cui lo statuto, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* del d.lgs. 58/1998, come successivamente integrato e modificato (il "TUF") e i codici e le procedure adottati dalla Società e di cui è richiesta la pubblicazione);
- b) le relazioni finanziarie (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi di gestione) e, in generale, la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di quanto previsto in materia di informazione periodica (artt. 77- 83 del Regolamento Emittenti);
- c) la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di quanto previsto in materia di operazioni straordinarie (artt. 70- 76 del Regolamento Emittenti);
- d) le informazioni comunicate al mercato, nonché la documentazione distribuita in occasione degli incontri con operatori del mercato;
- e) nella misura in cui ne è richiesta la pubblicazione, le informazioni in merito a eventuali piani di incentivazione in favore di esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, e alla politica di remunerazione adottata in relazione ai predetti soggetti, nonché la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123- *ter* del TUF.

	<b>PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	MARZO 2018
---	--	------------

**ALLEGATO 1**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_, nella propria qualità di \_\_\_\_\_

- preso atto di essere soggetto alle procedure per la gestione delle informazioni privilegiate;
- attestando di avere ricevuto copia delle procedure per la gestione delle informazioni privilegiate e di averne letto e compreso le disposizioni;
- attestando di essere a conoscenza degli obblighi giuridici e regolamentari connessi a, e delle sanzioni applicabili in caso di, abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

dichiara di conoscere ed accettare le procedure per la gestione delle informazioni privilegiate e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;

indica i seguenti recapiti personali: n. tel. \_\_\_\_\_  
n. fax \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il Sottoscritto presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell'adempimento alle previsioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento di Borsa, più in particolare, delle presenti procedure.

\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_

(Firma)